

delle deliberazioni della Giunta regionale n. 338 del 2011 (BUR n. 29 del 2011), n. 512 del 2011 (BUR n. 40 del 2011), n. 2207 del 2011 (BUR n. 3 del 2012) e n. 2311 del 2011 (BUR n. 8 del 2012);

b) per 1/3 sulla base delle percentuali di peso come risultanti dal riparto effettuato con deliberazione della Giunta regionale n. 2208 del 2011 (BUR n. 3 del 2011).

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 406.211.189,36 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015.

#### **Art. 38**

##### **Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale ferroviario**

1. Il livello dei servizi ferroviari sulle linee non elettrificate Montebelluna-Calalzo e Conegliano-Calalzo che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo orario cadenzato, potrebbero essere depotenziati o resi più disagiati per l'utenza a causa di operazioni di rottura di carico, vanno comunque mantenuti sullo standard vigente al 31 dicembre 2012.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nell'upb di nuova istituzione U0254 "Fondo regionale per il trasporto pubblico locale" (Area Omogenea (A0037) "Trasporti pubblici") del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, per la parte che sarà assegnata al trasporto ferroviario.

#### **Art. 39**

##### **Contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, per l'acquisto o l'assegnazione di nuovi alloggi, ceduti in proprietà a prezzo convenzionato**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a fondo perduto in conto abbattimento del capitale mutuato, concessi, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012", alle imprese di costruzione e loro consorzi, alle cooperative di abitazione e loro consorzi ed alle fondazioni onlus statutariamente dedicate a contrastare il disagio abitativo, per la realizzazione di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 approvato con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72, possono essere utilizzati per la medesima finalità su mutui eventualmente contratti direttamente dai relativi acquirenti/assegnatari degli alloggi medesimi.

2. Sono fatte salve le operazioni di mutuo alle condizioni previste dalla convenzione e dal successivo atto integrativo approvati dalla Giunta regionale con le deliberazioni 26 maggio 2009, n. 1568 (BUR n. 48 del 2009), 16 febbraio 2010, n. 319 (BUR n. 23 del 2010) e 18 gennaio 2011, n. 51 (BUR n. 11 del 2011) ovvero dalla convenzione approvata dalla Giunta regionale con la successiva deliberazione 7 maggio 2012, n. 798 (BUR n. 38 del 2012), per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si è già provveduto alla stipula dell'atto di erogazione e quietanza a saldo del mutuo contratto dall'operatore per la realizzazione dell'intervento finanziato, nonché alla emissione del decreto regionale di erogazione del contributo.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a disciplinare le modalità operative e le procedure di erogazione dei contributi, nel rispetto delle finalità previste dal comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le risorse allocate nelle upb U0080 "Interventi per programmi di Edilizia abitativa pubblica" e U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.

#### **Art. 40**

##### **Disposizioni in materia di intervento finanziario della Regione per favorire la realizzazione di lavori di interesse regionale**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai beneficiari di contributi regionali già concessi per interventi inerenti lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" e successive modificazioni, e non spesi a seguito di rinuncia, a sostegno di interventi relativi a lavori anche diversi da quelli oggetto dell'originario provvedimento di assegnazione. Gli interventi da finanziare sono individuati sulla base delle caratteristiche di necessità o di particolare interesse ed urgenza ai sensi dell'articolo 53, comma 7, della predetta legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, previa pubblicazione di un apposito bando che definisce le modalità, i criteri e i termini per l'attuazione della presente disposizione, adottato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 500.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0211 "Interventi indistinti di edilizia speciale pubblica" del bilancio di previsione 2013.

#### **Art. 41**

##### **Modifiche alla tariffa per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B e D e dell'articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo delle tasse sulle concessioni regionali di cui al numero d'ordine 18, della tariffa approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse

sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158", per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo B, è rideterminato in euro 24,00 per la tassa di rilascio, in euro 24,00 per la tassa annuale e in euro 10,00 per la soprattassa annuale. Per la licenza per la pesca nelle acque interne di tipo D l'importo è rideterminato in euro 13,00 per la tassa di rilascio.

2. Le entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, per la parte di competenza regionale ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto" e successive modificazioni, sono destinate dalla Giunta regionale al sostegno delle politiche regionali in favore della pesca e dell'acquacoltura.

3. La Giunta regionale, ai fini della destinazione delle risorse di cui al comma 2, istituisce la "Consulta regionale per la pesca ricreativa", che opera senza oneri a carico del bilancio regionale, chiamata a fornire indirizzi in ordine all'utilizzo delle risorse medesime. La "Consulta regionale per la pesca ricreativa" è presieduta dal competente assessore regionale ed è composta da rappresentanti designati dalle associazioni del mondo della pesca ricreativa organizzati su base regionale.

4. Al comma 1, dell'articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, le parole: "*misura minima dell'ottanta per cento*" sono sostituite dalle seguenti: "*nella misura minima del cinquanta per cento*".

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dalla data del 1° gennaio 2013.

#### Art. 42

##### Contributi regionali per i contratti di fiume

1. La Regione del Veneto, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, favorisce l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume, comunque denominati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi e definire i criteri, le modalità ed i termini per la loro concessione.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2013, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0114 "Azioni per l'impiego delle risorse idriche" del bilancio di previsione 2013.

#### Art. 43

##### Azioni regionali di tutela ambientale finalizzate alla riduzione dell'inquinamento

1. Accertato il non utilizzo delle risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall'articolo 39 della legge regionale 19 febbraio 2007 n. 2, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007" e successive modificazioni, si provvede al recupero delle stesse introitandole nel bilancio regionale.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono destinate all'attuazione di interventi tesi alla riduzione dell'inquinamento.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, allocati nell'upb U0111 "Interventi in materia ambientale" del bilancio di previsione 2013 si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 introitate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione" del bilancio di previsione 2013.

4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce finalità, criteri e modalità per l'utilizzo delle disponibilità di cui al presente articolo.

#### Art. 44

##### Modifica dell'articolo 39, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"

1. All'articolo 39, comma 2, lettera e), della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 le parole "*... nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.*" sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

*"4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell'individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi:*

- a) *l'attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero;*
- b) *l'attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti;*
- c) *ai soli fini dell'applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento."*

3. Il comma 4 bis dell'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è così sostituito:

*"4 bis. Per i comuni interessati da rilevante presenza turistica, il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata deve tener conto, al fine della riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica, dell'incidenza del flusso turistico sulla quantità dei rifiuti urbani effettivamente prodotti."*